

Codice A1414D

D.D. 2 marzo 2023, n. 459

Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente all'ampliamento di una Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori ubicata nel Comune di Orbassano (TO).



ATTO DD 459/A1414D/2023

DEL 02/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente all'ampliamento di una Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori ubicata nel Comune di Orbassano (TO).

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i. sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;
- la Deliberazione suddetta, all'allegato D punto 2.2, inerente alle strutture sanitarie e socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. richiede il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'A.S.L. territorialmente competente (rappresentata dal Direttore Generale o suo delegato) da esprimersi con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, istituito con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006, nell'ambito di riunioni convocate a tal fine. Tale parere, espresso in modo univoco e congiunto, valuterà i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme specifiche di riferimento e la localizzazione territoriale della struttura;
- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:
 - non è consentito, con riferimento alle strutture per la tutela della salute mentale dei minori, esprimere un parere di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. medesimo. Ne consegue che per la realizzazione delle strutture anzidette è mantenuto il fabbisogno regionale individuato con provvedimenti regionali;
 - la verifica dei requisiti previsti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

-la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A.

- con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori;
- con la D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017, in seguito rettificata con D.G.R. n. 35-5849 del 27/10/2017, si è ridefinito il fabbisogno di posti letto delle Comunità Terapeutiche (CTM) e delle Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP);
- con la D.G.R. n. 22-8704 del 05/04/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture della tutela della salute mentale dei minori, prevedendo che i nuovi requisiti trovano immediata applicazione per le strutture di nuova realizzazione;
- con nota pervenuta in data 03/02/2023 (prot. regionale n. 6267/A1414D del 03/02/2023), il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Mirafiori ha inviato, agli uffici regionali, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente all'ampliamento, da n. 8 a n. 9 posti letto più 2 di pronto intervento, della Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori, denominata "Cosmica 2" ed ubicata in Regione Gonzole 4 – Orbassano (TO);
- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio sanitari, con nota prot. n. 7007/A1414D del 08/02/2023, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata.

Considerato che:

-così come previsto dalla deliberazione n. 31-8596/2019, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio sanitari ha richiesto il parere, obbligatorio e non vincolante, del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e dell'A.S.L. TO3 rappresentata, ai fini del procedimento in oggetto, dal referente della SC di NPI (delegato dal Direttore Generale), nell'ambito della riunione tenutasi in data 24/02/2023 in cui sono stati esaminati le planimetrie e il progetto gestionale della CRP sopra descritta;

-in seguito all'esame suddetto e al riscontro diretto da parte del referente della SC di NPI dell'ASL TO3, presso la CRP sopra descritta, da cui è emerso che la struttura è dotata degli spazi e del personale, peraltro strutturato, necessari all'aumento della capienza, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio sanitari, congiuntamente con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e il referente della SC di NPI dell'ASL TO3 hanno concordato di esprimere parere favorevole all'ampliamento della CRP suddetta.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta, presentata dal Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Mirafiori, di ampliare da n. 8 a n. 9 posti letto più 2 di pronto intervento la Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori, denominata "Cosmica 2" ed ubicata in Regione Gonzole 4 – Orbassano (TO);

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;
- D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 55-7469 del 15 aprile 2014;
- D.G.R. n. 39-7630 del 21 maggio 2014;
- D.G.R. n. 35-5849 del 27 ottobre 2017;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 22-8704 del 05 aprile 2019;
- Nota prot. n. 7007/A1414D del 08 febbraio 2023;

DETERMINA

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Mirafiori con sede legale in Torino – Strada del Drosso n. 33/7, P. IVA 05569090011, di ampliare da n. 8 a n. 9 posti letto più 2 di pronto intervento la Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori, denominata “Cosmica 2” ed ubicata in Regione Gonzole 4 – Orbassano (TO).

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è di 2 (due) anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto